

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 96

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - DERIU - TICCA - COCCIU - SORGIA - COCCO - DESSENA - PIZZUTO - PORCU - CIUSA -
PERU

il 29 aprile 2025

Modifiche all'articolo 7-bis legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5
(Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia)

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), ha previsto il riconoscimento, in ambito regionale, della fibromialgia come patologia cronica, progressiva e invalidante.

La legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, all'articolo 12, ha poi introdotto l'articolo 7-bis (fase transitoria), all'interno della menzionata legge regionale n. 5 del 2019, il quale ha consentito l'istituzione, in via provvisoria e sperimentale, dell'indennità regionale di fibromialgia (IRF), rivolta agli ammalati residenti in Sardegna, con cui, aldilà dell'aspetto puramente economico, sono stati generati importanti benefici ed evidenti ricadute sociali a favore dei pazienti sardi, in quanto, per la prima volta, la fibromialgia ha avuto una concreta considerazione da parte delle istituzioni pubbliche.

Il numero di cittadini sardi beneficiari dell'IRF, pari ad 800 euro, nel corso del 2023 sono stati circa seimila e quattrocento, mentre nel 2024 oltre novemila, a conferma dell'importante valenza e le significative ricadute sociali di tale iniziativa.

Nel comma 2 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019, come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio), è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2025, l'indennità regionale fibromialgia sia erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800 in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

L'introduzione delle modifiche normative stabilite dalla su richiamata legge regionale n. 13 del 2024 ha determinato un impatto significativo sull'accesso e sulla concessione dell'indennità regionale per la fibromialgia. Le nuove procedure e i diversi parametri di valutazione, infatti, stanno

generando numerose criticità applicative, sia per gli utenti beneficiari che per gli uffici incaricati dell'istruttoria delle domande.

Gli utenti beneficiari lamentano forti criticità causate dalla maggiore complessità burocratica, dall'ambiguità interpretativa, che sta creando incertezza sui requisiti necessari per ottenere l'indennità, da cui derivano possibili esclusioni di soggetti che precedentemente rientravano nei criteri di ammissione oltre che per il prolungamento dei tempi di istruttoria, con conseguenti ritardi nell'erogazione dei contributi economici.

Gli Uffici competenti all'istruttoria delle istanze lamentano il sovraccarico amministrativo, con conseguente rallentamento delle attività e dei tempi di risposta ai cittadini, difficoltà interpretative delle nuove disposizioni con possibili disomogeneità nelle decisioni assunte e conseguente incremento delle contestazioni e dei ricorsi.

La presente proposta di legge, composta di 3 articoli, mira a spostare all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni nell'articolo 6, comma 13, punto 2, della legge regionale n. 13 del 2024 e delle conseguenti linee di indirizzo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2025, n. 9/22 (Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale), mentre per il corrente anno 2025 siano confermate le linee di indirizzo applicative stabilite con la precedente deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 7/12 (Linee di indirizzo 2023/2024 per la concessione di un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRF)").

L'articolo 1 modifica pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 nelle modalità sopra descritte.

L'articolo 2 specifica che la presente disposizione comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive e, pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 determina l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica all'articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e criteri per la concessione dell'indennità regionale di fibromialgia

1. All'articolo 7-bis, della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, recante Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della Fibromialgia, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 13 della legge regionale 18 settembre 2024 n. 13 (Assestamento del Bilancio 2024/2026 e variazioni al Bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e riconoscimento di debiti fuori bilancio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";
- b) al comma 2 la parola "2025" è sostituita dal seguente "2026".

2. Per l'anno 2025, la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dell'indennità regionale fibromialgia (IRF) avviene secondo le linee di indirizzo allegate alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2023, n. 10/39 (Linee di indirizzo 2023/2024 per la concessione di un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia" (IRF). Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del 28.2.2023 e alle Linee di indirizzo).

Art. 2

Norma finanziaria

1. 1. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

(BURAS);